

Codice A1820C

D.D. 15 maggio 2024, n. 1023

Pratica n° N 1349 - Comune di Rosazza - Richiesta di autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 - fondi PNRR - Intervento di difese spondali nel torrente Cervo in località Fornaca nel Comune di Rosazza (BI).



ATTO DD 1023/A1820C/2024

DEL 15/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica n° N 1349 – Comune di Rosazza - Richiesta di autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 – fondi PNRR - Intervento di difese spondali nel torrente Cervo in località Fornaca nel Comune di Rosazza (BI).

In data 16.04.2024 il Comune di Rosazza ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere consistenti in interventi di **difese spondali nel torrente Cervo in località Fornaca**, nell'ambito del proprio territorio; nello specifico gli interventi riguardano il completamento della difesa in massi esistente in sponda sinistra del Torrente Cervo in prossimità del lavatoio e interventi di manutenzione straordinaria della briglia in prossimità del campo dell'area sportiva, posta in sponda destra, e del paramento murario di sponda destra a monte della briglia stessa.

Poiché gli interventi interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo", è necessario procedere preventivamente al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto redatto dall'ing. Chiara Maffei in base al quale è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Responsabile del servizio tecnico comunale di Rosazza, con Determinazione n° 29 del 15.04.2024, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Considerato che l'intervento di manutenzione straordinaria della briglia in prossimità del campo dell'area sportiva e del cimitero è urgente e indifferibile per esigenze di sicurezza idraulica, in deroga di cui al punto 11 della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 come modificato con D.G.R. 75-2074 del 17/05/2011.

La Provincia di Biella con prot. n°9775 del 30/04/2024 ha trasmesso il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), pervenuto allo scrivente Ufficio in data 30/04/2024 al prot. n°21646/A1820C;

E' stato esperito apposito sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione degli interventi in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

L'intervento proposto è escluso dalla valutazione d'impatto ambientale ai sensi del punto 3 dell'allegato *"Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006"* alla D.G.R. 30 ottobre 2020, n° 6-2173.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla normativa.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n° 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 25/7/1904 n °523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo

dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";

- Visto il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la D.G.R. 30 ottobre 2020, n° 6-2173;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rosazza ad eseguire gli interventi di **difese spondali nel torrente Cervo in località Fornaca**, nell'ambito del proprio territorio; nello specifico gli interventi riguardano, il completamento della difesa in massi esistente in sponda sinistra del Torrente Cervo in prossimità del lavatoio e interventi di manutenzione straordinaria, della briglia in prossimità del campo dell'area sportiva, posta in sponda destra, e del paramento murario di sponda destra a monte della briglia stessa, ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e conservati nell'archivio digitale dello scrivente Settore tecnico regionale (classificazione 013.160.40 – NOI09_2014/A18000; fascicolo 627/2024A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- gli interventi devono essere realizzati nelle località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- gli interventi saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il volume dei massi da utilizzare per l'intervento di consolidamento a valle della briglia, non dovrà essere inferiore a 1 m³; inoltre, al fine di incrementare la sicurezza idraulica, in relazione alla quota di fondazione della briglia da consolidare, dovrà essere valutata l'opportunità di irrobustire la platea di valle o in alternativa, di realizzare una controbriglia;
- la quota di intradosso del consolidamento del paramento murario di sponda destra e della berma di fondazione del completamento della difesa spondale in sinistra non dovrà essere inferiore a 1,5/2 m rispetto all'attuale linea di talweg, fatto salvo la presenza di substrato roccioso e/o grossi trovanti;
- particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione del fondo alveo, garantendo il corazzamento dello stesso mediante l'utilizzo del materiale lapideo grossolano presente in alveo;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- fatto salvo quanto previsto dal progetto allegato all'istanza, è fatto divieto assoluto di trasportare

materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

- le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31.05.2026, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il Comune di Rosazza dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Rosazza dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
- il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- il Comune di Rosazza dovrà presentare all'amministrazione provinciale di Biella domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29 dicembre 2006, n° 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22 novembre 1914, n° 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604, art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n° 987);

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione degli interventi di sistemazione dell'asta del Torrente Cervo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari Estensori
(Maurizio di Lella)
(Franco De Battistini)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. E__Disco_F_20_01_15_Effe_Menghini_Word_...ccole_Derivazioni_MODELLI_Lettip
o_2016_prot.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Provincia di Biella

AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

Via Quintino Sella, 12

13900 BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Pratica n°N1349 ROSAZZA fondi PNRR Intervento di difese spondali nel Torrente Cervo in località Fornaca Comune di Rosazza. Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 24 aprile 2024, al n°9390, relativa al rilascio di parere per l'esecuzione di interventi volti alla messa in sicurezza in località Fornaca del Comune di Rosazza, mediante opere di difese spondali sul torrente Cervo. In particolare è previsto:

- il completamento della difesa in massi esistente in sponda sinistra del Torrente Cervo, in prossimità del lavatoio in località Fornaca, per una lunghezza di circa 40 m, da realizzarsi in massi lapidei intasati in cls;
- interventi di manutenzione straordinaria della briglia esistente in prossimità dell'area sportiva a monte del ponte per il cimitero;
- manutenzione straordinaria del muro in pietrame in destra idrografica del torrente con il ripristino delle mancanze al piede con pietrame intasato in cls;
- movimentazione del materiale in alveo a tergo della scogliera con rimozione della pista e della rampa di accesso esistenti.

Si prende atto della decisione assunta con la nota citata di individuare l'intervento di manutenzione straordinaria della briglia in prossimità del campo dell'area sportiva e del cimitero, definito urgente e indifferibile per esigenze di sicurezza idraulica, nei casi di deroga di cui al punto 11 della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 come modificato con D.G.R. 75-2074 del 17/05/2011 facendo venir meno la necessità da parte di questa Amministrazione di esprimere un parere in merito.

Riguardo gli altri interventi, vista la documentazione progettuale e in particolare il paragrafo 5.2 della "Relazione Generale e Tecnica Illustrativa" si rilascia parere favorevole di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna. Dovranno essere osservate le indicazioni operative disciplinate dalla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/2006.

Si ricorda che, in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Tutela e
Valorizzazione Ambientale

Dott. Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

rr/GS

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00021646 del 30/04/2024

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0009775 - Uscita - 30/04/2024 - 15:18